

48.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1977.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AIARDI: Per la tutela dell'esportazione italiana nel settore della pesca, in relazione al recente provvedimento con il quale le autorità spagnole hanno sottoposto a restrizione quantitativa l'importazione di vongole (4-02086) (risponde OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	1552	CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione dell'ex dipendente dell'amministrazione provinciale di Lecce, Ugo Persico (4-03362) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1556
AIARDI: Per la sollecita istituzione del medio credito regionale in Abruzzo (4-03244) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1553	COSTAMAGNA: Per il restauro del teatro Selve di Vigone (Torino) (4-02760) (risponde PEDINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1556
ALIVERTI: Sul riconoscimento in favore esclusivo a Irma Lossetti Mandelli in Barbavara dei diritti di navigazione e di pesca sul lago di Montorfano (Como) (4-02831) (risponde LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	1553	COSTAMAGNA: Per la salvaguardia del complesso medievale di Oglianico (Torino), e sull'abbattimento dell'antica chiesa di Santa Marta ad Ozegna (Torino) (4-02798) (risponde PEDINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1557
BALZAMO: Sui motivi dell'arresto del soldato Giorgio Onor, in servizio presso il comando trasmissioni di Bergamo (4-03268) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1554	COSTAMAGNA: Per la definizione della pratica di pensione a favore del carabinieri in congedo Romeo Fagnani di Carignano (Torino) (4-03382) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1557
BIAMONTE: Sullo stato della pratica della pensione di reversibilità a favore di Andrea Di Ruocco di Minori (Salerno), vedovo di Arpino Trofimenà (4-03477) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1554	DE POI: Sul nulla osta richiesto dal Ministero dei beni culturali per poter sdoganare oggetti anche di scarso o nullo valore artistico importati da privati cittadini (4-02587) (risponde PEDINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1558
BOZZI: Per un intervento volto a programmare parte della produzione agricola in funzione dell'industria turistica, e per l'avvio di una campagna promozionale che consenta la creazione di un mercato all'estero per i nostri prodotti agricoli tipici (4-03018) (risponde ANTONIOZZI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>).	1554	FERRARI MARTE: Per la concessione della pensione di reversibilità a Triangeli Pietro di Buglio in Monte (Sondrio) (4-03359) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1559
CAPPELLI: Per il restauro della Villa di Torre di San Mauro Pascoli (Forlì) (4-02789) (risponde PEDINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1555	FRANCHI: Sull'esito del procedimento giudiziario intentato dallo scrittore Luigi Michele Pantaleone contro <i>Il settimanale</i> , che lo aveva accusato di collusione con il mafioso Calogero Vizzini (4-01813) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	1559
		FRANCHI: Sul grave ritardo nella definizione delle pratiche per i beni perduti in Libia e per i danni di guerra a favore di Sebastiano Brancato e Bernardo Bonato e per il potenziamento della direzione generale dei danni di guerra e	

PAG.	PAG.
<p>dell'ispettorato generale beni italiani all'estero (4-02704) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1559</p> <p>LUCCHESI: Per l'accoglimento della richiesta, formulata dall'università di Pisa, concernente la sospensione della circolare del ministro della pubblica istruzione relativa agli assistenti collocati in congedo per incarico di insegnamento (4-03522) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 1560</p> <p>MALAGODI: Sulla carenza di magistrati presso il tribunale di Vigevano (Pavia) (4-01650 e 4-02286) (risponde BONIFACTO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 1561</p> <p>MANCO: Per la concessione della pensione all'appuntato dei vigili urbani Francesco Cirsanti di Mottola (Taranto) (4-02910) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1562</p> <p>MORINI: Sulla legittimità della prassi adottata dal Ministero del tesoro di applicare la norma di salvaguardia a coloro che cambiano posizione di lavoro, non conteggiando a fini previdenziali i periodi inferiori a cinque anni, e sulla inapplicabilità di tale norma, prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 965, al personale ospedaliero (4-03010) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1562</p> <p>RAUTI: Per l'ubicazione nel centro storico della costruenda università di Lecce (4-02554) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 1563</p> <p>SCALIA: Sulla veridicità delle notizie stampa concernenti la diffusione fra le forze armate di un opuscolo sulla formazione ideologica del « militare-rivoluzionario » (4-03336) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>). 1565</p> <p>SCOVACRICCHI: Sull'inopportunità del ritero, disposto dallo stato maggiore dell'esercito, del reparto del genio assegnato presso Cavazzo Carnico (Udine) per effettuare le demolizioni necessarie e lo sgombero delle macerie (4-03524) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>). 1565</p> <p>TOCCO: Per l'annullamento del provvedimento di rinvio a settembre in tutte le materie, nei confronti di Maria Luciana Cortese di Iglesias (Cagliari) a causa della condotta (4-02883) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 1565</p> <p>TRIPODI: Sui motivi del licenziamento di Clelia Macari in Mancini, bidella presso la sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale Baronio di Atina (Frosino-</p>	<p>ne) e per un intervento volto ad evitare la chiusura di detta scuola (4-02551) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 1566</p> <p>ZANONE: Per un intervento volto a garantire il funzionamento degli istituti tecnici agrari, con particolare riferimento a quello di Torino (4-03078) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 1566</p> <p>ZOPPI: Per l'avvio dei lavori di consolidamento dello sperone di roccia sito a Portovenere (La Spezia) su cui poggia la chiesa di San Pietro costruita nell'XI secolo (4-03193) (risponde PEDINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). 1567</p> <hr/> <p>AIARDI. — <i>Al Ministro del commercio con l'estero.</i> — Per conoscere — in relazione al recente provvedimento con il quale le autorità spagnole hanno sottoposto a restrizioni quantitative l'importazione di prodotti della pesca — quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per tutelare gli interessi della esportazione italiana del settore.</p> <p>Infatti, la disposizione adottata il 18 dicembre 1976 ha portato notevole disagio tra gli esportatori di vongole in quanto la Spagna è in pratica l'unico paese importatore di tale prodotto, per cui risulta che nel solo Abruzzo, dal quale fino ad un anno fa partiva circa il 40 per cento delle vongole dirette in Spagna, in seguito ai recenti provvedimenti (che vanno ad aggiungersi a quelli adottati in precedenza, in materia di controlli sanitari), il flusso esportativo già nel primo mese dell'anno 1977 si è ridotto al minimo, passando da 1.242.700 chilogrammi esportati nel gennaio 1975 ai 400.000 chilogrammi del gennaio 1976 e a soli 188.200 chilogrammi del gennaio 1977. Di conseguenza, poiché attualmente tra Abruzzo e Marche le cooperative di pescatori che operano nel settore contano circa mille addetti con 350 natanti e, rilevato che il consumo interno non potrà, almeno nel breve termine, assorbire tutto il prodotto non esportato, si teme che dalla situazione suesposta possano derivare gravi conseguenze per l'occupazione. (4-02086)</p> <p>RISPOSTA. — Non si può che convalidare quanto evidenziato dall'interrogazione circa</p>

gli effetti della politica restrittiva delle autorità iberiche sulle nostre esportazioni ittiche verso la Spagna. Per quel che concerne in particolare il settore delle vongole le statistiche fornite dall'ISTAT — che comprendono, per altro, la categoria più ampia dei mitili (v.d. 03.03.650) — forniscono un quadro abbastanza significativo del declino delle nostre esportazioni verso la Spagna, come risulta dai dati appresso riportati e riferiti all'ultimo triennio:

1974 — quintali 551 circa per lire 6.990.000
 1975 — quintali 531 circa per lire 11.585.000
 1976 — quintali 241 circa per lire 6.270.000

La questione ha formato oggetto di assiduo interessamento da parte di questo Ministero, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri e di quelli della sanità e della marina mercantile, con trattative sia bilaterali sia nell'ambito comunitario. Nel corso di tali incontri è stato anche proposto da parte italiana un intervento in sede CEE rivolto ad appoggiare le richieste spagnole di pesca nelle acque comunitarie, nell'intento di creare, in tal modo, un terreno più favorevole per le auspicate intese.

Risulta anche che di recente si è direttamente interessato della questione il ministro della marina mercantile con un suo intervento presso il Ministero degli affari esteri, rivolto a raccomandare una rapida soluzione del problema, in considerazione soprattutto delle serie ripercussioni in campo sociale che esso ha provocato.

Eventuali decisivi sviluppi della situazione, che tuttora continua ad essere seguita attentamente da questa Amministrazione, potranno, comunque, scaturire dalla stipulazione della convenzione sanitaria con la Spagna, il cui testo presentato dalle autorità spagnole è all'esame del Ministero degli affari esteri e di quello della sanità.

La questione è stata nuovamente sollevata da parte italiana in occasione della visita del ministro del commercio e turismo A. Garcia Diez, il 9 novembre 1977. Sia da parte spagnola che italiana è stata riconosciuta la necessità di risolverla sollecitando taluni punti della convenzione sanitaria ancora controversi.

Il Ministro: OSSOLA.

AIARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — in riferimento alla istitu-

zione in Abruzzo del Medio credito regionale, pratica che dopo lo svolgimento di un lungo *iter* sarebbe da diverso tempo all'ordine del giorno del comitato interministeriale del credito per il parere conclusivo — quali eventuali difficoltà si frappongono al relativo esame ed al conseguente parere favorevole, alla luce anche del programma quinquennale per il Mezzogiorno che, approvato dal CIPE il 31 maggio 1977, prevede espressamente come sia altresì necessario che i Mediocrediti regionali già costituiti ma non ancora operanti nel Mezzogiorno siano autorizzati al più presto ad iniziare le operazioni, essendo la loro funzione particolarmente utile nei confronti delle imprese di piccole dimensioni.

(4-03244)

RISPOSTA. — Devesi premettere che ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445, il ministro del Tesoro, di concerto con il ministro per l'Industria, commercio e artigianato, ha facoltà di autorizzare, in ciascuna Regione, la costituzione di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle piccole e medie industrie, con competenza locale (Mediocrediti regionali), previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Pertanto, la costituzione del Mediocredito regionale di Abruzzo verrà sottoposta, con orientamento favorevole, ad una prossima riunione di detto comitato.

Il Sottosegretario di Stato:
 MAZZARRINO.

ALIVERTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della marina mercantile.* — Per conoscere se sul lago di Montorfano (Como), situato nell'omonimo comune della provincia di Como, sussista il diritto esclusivo di navigazione a favore della signora Irma Lossetti Mandelli in Barbavara, in dipendenza del contratto in amichevole componimento 10 gennaio 1931, registrato a Milano (atti privati) al n. 54573 volume 335, intervenuto fra l'avvocatura dello Stato e la predetta signora Lossetti Mandelli in Barbavara.

Con decreti 25 luglio 1952, n. 19557/terzo e 18 luglio 1955, n. 35920/terzo, della prefettura di Como, nonché con decreto 10 giugno 1953 del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste, risulta riconosciuto a favore dell'interessata il solo diritto esclusivo di pesca sul predetto lago. (4-02831)

RISPOSTA. — Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 10 giugno 1953 fu confermato il decreto del prefetto della provincia di Como del 25 luglio 1952, n. 19557/terzo, con il quale era stato riconosciuto, a favore della signora Irma Lossetti Mandelli vedova Barbavara, il diritto esclusivo di pesca nel lago di Montorfano.

Al riguardo, si rileva che la titolarità di tale diritto non implica il riconoscimento del diritto esclusivo di navigazione a favore degli eredi della predetta signora Lossetti Mandelli.

Tuttavia si deve riconoscere che l'esercizio del diritto esclusivo di pesca per le ridotte dimensioni del bacino, comporta un controllo sulla navigazione, che si esplica nella limitazione della stessa ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, a poche barche a remo, con l'esclusione assoluta di natanti a motore.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: LAFORGIA.

BALZAMO E ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del caso del soldato Giorgio Onor, in servizio presso il reparto comando trasmissioni di Bergamo arretrato il 19 agosto 1977 e ora detenuto nel carcere militare di Peschiera del Garda (Verona).

L'incidente che ha causato l'arresto dell'Onor, è nato in seguito all'intimazione, da parte di un sottufficiale di togliersi una collanina colorata prima di uscire dalla caserma. In seguito al rifiuto del soldato, il sottufficiale ha denunciato l'Onor, che ora rischia addirittura anni di prigione.

Il fatto — che ha suscitato vivaci reazioni di solidarietà con il collega nella caserma dove questi presta servizio — è di rilevante gravità proprio perché avvenuto all'indomani dell'approvazione alla Camera del nuovo ordinamento di disciplina militare.

Gli interroganti chiedono quindi al ministro se intenda prendere provvedimenti per risolvere secondo giustizia il caso del soldato Onor che, a quanto c'è stato possibile sapere, appartiene ad una famiglia già afflitta da gravi problemi ed ha subito

un trauma per una certa forma di emarginazione a cui è stato sottoposto in caserma. (4-03268)

RISPOSTA. — In ordine ai fatti cui fanno riferimento gli interroganti è intervenuta in data 12 ottobre 1977 una sentenza del tribunale militare territoriale di Torino che ha riconosciuto il trasmettitore Giorgio Onor colpevole del reato continuato di forzata consegna, insubordinazione con ingiurie e minacce verso un superiore non ufficiale e disobbedienza, col concorso delle attenuanti generiche, condannandolo, con i benefici della sospensione della pena e della non menzione, ad otto mesi e dieci giorni di reclusione.

Il Ministro: RUFFINI.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di reversibilità di pensione intestata al signor Andrea Di Ruocco nato a Minori (Salerno), il 22 agosto 1902 (residente a Salerno in via Indipendenza n. 16) vedovo di Trofimenia Arpino (iscritta n. 6301467 - Posizione numero 2432715). (4-03477)

RISPOSTA. — Per accertare il diritto del sunnominato alla reversibilità della pensione già in godimento della defunta moglie, e per predisporre quindi il relativo provvedimento di concessione, la direzione generale degli istituti di previdenza ha chiesto al comando dei carabinieri di Salerno, nel gennaio 1977, ed ha sollecitato di recente, un apposito rapporto informativo circa le condizioni economiche dell'interessato.

Non appena saranno disponibili le notizie richieste sarà possibile provvedere sollecitamente all'ulteriore corso della pratica di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.

BOZZI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e del bilancio e programmazione.* — Per sapere se siano da considerare attendibili le previsioni fatte da alcuni noti organi di stampa secondo le quali, nella presente stagione, la componente alimentare dell'industria turistica dovrebbe raggiungere i 1.000-1.200 miliardi.

In caso affermativo, tenuto conto dei riflessi positivi che la cosa avrebbe sul nostro *deficit* alimentare con l'estero, si vuole altresì sapere se si reputi opportuno programmare, sull'esempio di quanto spontaneamente hanno fatto operatori del settore turistico e di quello agricolo in alcune zone del paese, parte della produzione agricola per meglio alimentare l'industria turistica e aumentarne la competitività.

Inoltre, si chiede di sapere se e quali iniziative s'intendano prendere per campagne promozionali tra i turisti, allo scopo di favorire la vendita all'estero di prodotti agricoli italiani tipici e se e quali collegamenti esistono con organizzazioni (come l'associazione agricoltura e turismo) che svolgono un'azione di valorizzazione della campagna e dell'ambiente rurale nell'ambito turistico. (4-03018)

RISPOSTA. — Non risulta sia stato effettuato un calcolo preciso della spesa per alimenti che i turisti stranieri sopportano durante il loro soggiorno in Italia.

Si ritiene, per altro, meritevole di considerazione la proposta di programmare parte della produzione agricola per meglio alimentare l'industria turistica e aumentare la competitività, e ciò sull'esempio di quanto già viene fatto spontaneamente in talune zone del paese ad iniziativa degli operatori del settore turistico e di quello agricolo. Tuttavia non può non tenersi presente che una iniziativa intesa a stimolare tale integrazione tra i due settori può più opportunamente essere presa dai competenti organi delle singole regioni interessate anche alla luce delle nuove competenze trasferite alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica nn. 616, 617 e 618.

Per quanto concerne, infine, l'attività dell'Agriturist, mentre si precisa che il Ministero del turismo volto come sempre a sensibilizzare argomenti ed attività che concernono il potenziamento del turismo nei suoi vari riflessi economici, da molti anni concede un contributo finanziario la cui entità risulta inadeguata se rapportata all'importanza delle finalità dell'associazione in questione, tuttavia considerevole se confrontata con i pochi mezzi a disposizione nel bilancio, va ricordato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione ad una proposta presentata nel 1973 dall'Agriturist, e per altro da allora non più rinnovata, non aveva mancato di considerare

l'opportunità di una campagna promozionale, da effettuarsi, ad esempio, mediante la distribuzione gratuita agli stranieri, al momento del loro ingresso in Italia, di *depliants* illustrativi o campioni di prodotti. Tale progetto, però, è stata abbandonato, e ciò sia perché la sua attuazione avrebbe comportato a carico del bilancio dello Stato una spesa sensibile che non sarebbe stata ripagata dall'incremento di consumi già fondamentalmente prevedibili e spontaneamente verificatisi, sia nella considerazione che i produttori e distributori già svolgono spontaneamente un'attività in tal senso nei confronti dei turisti stranieri.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: ANTONIOZZI.

CAPPELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la celebre e splendida villa di Torre di San Mauro Pascoli (Forlì), costruita a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo dai principi Torlonia, sta andando completamente in rovina, essendo adibita, fra l'altro, all'allevamento industriale di polli, con tutte le intuibili conseguenze che tale destinazione comporta.

L'interrogante ricorda che la villa è monumento nazionale, non solo per l'imponenza architettonica del manufatto sorgente in un rigoglioso parco, ma anche per la sua indiscussa attrattiva storica legata ai ricordi della famiglia e dell'infanzia del poeta Giovanni Pascoli, battezzato nella chiesetta della villa stessa.

L'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti il ministro intenda assumere per restituire il manufatto alla sua antica imponenza e splendore, attraverso opportuni restauri, tenendo conto che gli attuali proprietari sono soggetti al vincolo di mantenere la villa in buono stato di conservazione, e che la stessa è meta continua di visite di appassionati turisti che affollano nella stagione estiva, la riviera romagnola, e che rimangono spiacevolmente sorpresi nel vederne l'attuale destinazione. (4-02789)

RISPOSTA. — L'immobile in questione, denominato fattoria La Torre, si compone di un complesso di edifici, tra i quali premezzia l'edificio padronale con adiacenti costruzioni, che adempivano a funzioni le-

gate all'attività agricola del complesso databile agli inizi del XIX secolo. Si tratta di un fabbricato centrale in cotto su tre piani, con portale settecentesco sovrastato da balcone sormontato dallo stemma dei Torlonia.

Un'interessante torre, da cui il complesso prende il nome, sottolinea l'ingresso principale della villa; di particolare importanza storica il ricordo della torre nelle poesie di Giovanni Pascoli: com'è noto il padre del poeta fu fattore dei Torlonia, originari proprietari del complesso. L'immobile principale è molto rovinato ai piani superiori abbandonati.

Da tempo la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna si occupa del complesso sottoposto a tutela in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel febbraio 1974. Il provvedimento è stato trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari nei confronti dei numerosi proprietari in data 20 maggio 1974. I proprietari però, pur potendo ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, invocare l'intervento dello Stato, che prevede contributi per restauri fino ad un importo massimo del 50 per cento, non hanno mai svolto alcun lavoro con grave scapito degli edifici.

Questo Ministero si riserva di dar corso alle previsioni legislative in proposito (articoli 14, 15 e 16 della legge n. 1089 del 1939) ove i proprietari non ottemperino all'obbligo di restaurare l'immobile in questione.

Si ricorda infine che, come possibile soluzione del problema la sovrintendenza ha anche sollecitato il comune di San Mauro Pascoli ad interessarsi per l'acquisizione dell'immobile al demanio comunale, proponendo di assumere allo Stato l'onere dei restauri in questione con l'inclusione degli stessi nei programmi annuali.

Il Ministro: PEDINI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione dell'ex dipendente dell'amministrazione provinciale di Lecce, signor Ugo Persico nato il 2 aprile 1915, posizione della pratica n. 401884. (4-03362)

RISPOSTA. — La pratica relativa alla pensione del signor Persico è tuttora in corso di istruttoria. Conviene far presente al riguardo che, l'amministrazione provin-

ciale di Lecce, in sede di applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1973, ha attribuito ai propri dipendenti dei benefici superiori a quelli previsti dall'accordo stesso.

Pertanto, questa Amministrazione, per un più esauriente esame della posizione pensionistica di che trattasi, con circolare ministeriale del 4 ottobre 1977 n. 401884, diretta per conoscenza anche all'interessato, ha chiesto al suindicato ente di far conoscere se la deliberazione concessiva dei benefici predetti avesse riportato l'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, così come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nei confronti delle amministrazioni i cui bilanci, per effetto delle maggiori spese, non conseguono il pareggio economico.

Comunque, in attesa dell'espletamento della predetta istruttoria, è stato concesso al signor Persico, a decorrere dal 15 gennaio 1977, l'acconto di pensione, nella misura di lire 320 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 2 novembre 1962, n. 1646, in sostituzione di quello conferito dall'amministrazione provinciale di Lecce.

Gli atti di conferimento e di pagamento dell'acconto stesso saranno spediti, rispettivamente, al comune di Lecce ed alla direzione provinciale del Tesoro di Lecce non appena espletato il controllo contabile da parte della Ragioneria centrale.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il comune di Vigone in provincia di Torino cerca 30 milioni per salvare il suo teatro Selve, costruito nel 1854 e che ha funzionato fino al 1972 e da allora ha subito una rapida decadenza.

Per sapere, inoltre, se ritenga di intervenire sia sulla regione Piemonte per un'adeguato finanziamento, sia stanziando un proprio adeguato contributo per restaurare un teatro nel cuore del centro storico di Vigone, che riparato può valere oltre mezzo miliardo, diventando un crocevia di manifestazioni pubbliche, con una sala capace di ospitare iniziative culturali, strumento di partecipazione democratica e civile per i cittadini di Vigone e dei centri vicini. (4-02760)

RISPOSTA. — Il comune di Vigone proprietario del teatro Selve ha recentemente manifestato l'intenzione di intervenire per il restauro del complesso; a tal fine ha avanzato presso questa Amministrazione una richiesta di contributo, che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, è in corso di regolarizzazione per essere quindi liquidato, previa presentazione della documentazione consuntiva.

Dal canto suo, la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino fornirà la dovuta assistenza tecnica al comune di Vigone al fine di assicurare che i lavori vengano condotti con i criteri restaurativi richiesti dall'interesse storico-artistico dell'edificio.

Il Ministro: PEDINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che la scorsa primavera ad Ozegna (Torino), la chiesa di Santa Maria, non restaurata crollò durante l'infuriare di un temporale e gli uomini fecero il resto abbattendola del tutto poiché pericoloso e realizzando così l'obiettivo di privare il Canavese di un altro monumento;

2) inoltre, se ritenga di sollecitare la sovrintendenza ai monumenti del Piemonte perché intervenga a salvaguardare ad Oglianico Canavese (Torino), un altro patrimonio artistico notevolissimo, dove esistono i resti di un ricetto medioevale, con la torre quadrata riprodotta al Valentino nel Borgo medioevale di Torino nonché i resti di una antica cappella dedicata ai santi Spirito ed Evasio consistenti nell'abside, con affreschi probabilmente del secolo XV, dove le antiche pitture purtroppo sono in più parti rovinare in un ambiente umido e sporco. (4-02798)

RISPOSTA. — La chiesetta di Santa Marta in Ozegna era un edificio di pregevole fattura, per altro simile a molti altri analoghi edifici di confraternite presenti in numero rilevante, talvolta due o più per paese, in tutti i comuni piemontesi.

La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte intervenne numerose volte, fin dal 1964, presso il parroco, che ne aveva l'uso, perché si fosse provveduto alle necessarie opere di riparazione;

purtroppo la parrocchia, non possedendone i mezzi, non dette seguito alle richieste di riparazioni. La parrocchia di Santa Marta, anzi, avanzò l'intenzione di alienare l'immobile in oggetto ma questo Ministero non autorizzò la vendita.

La sovrintendenza tornò ad insistere presso la parrocchia per ottenere l'effettuazione dei lavori necessari alla conservazione dell'immobile e fu fatta anche redigere una perizia per i lavori più urgenti.

Purtroppo, dati i problemi impellenti di altri ben più significativi fabbricati monumentali piemontesi, non fu possibile inserire tali lavori nei programmi della sovrintendenza stessa; inoltre, ad un intervento diretto si oppose anche la situazione non chiara della proprietà, che risultava di una confraternita estinta.

Si pervenne così al 9 maggio 1976, quando un furioso temporale con vento provocò il crollo parziale della chiesetta; successivamente, il giorno 24, a richiesta del genio civile e dei vigili del fuoco, fu completata la demolizione per ragioni di pubblica incolumità.

Circa la salvaguardia del patrimonio artistico di Oglianico si precisa che nel comune esistono, come in quasi tutti i comuni Canavesani, i resti di un ricetto medioevale di proprietà parte di privati, parte del comune che, almeno per quanto riguarda i privati, risultano in non buone ma tollerabili condizioni di conservazione.

Diversa è la situazione della cappella con affreschi dedicati ai santi Spirito e Evasio dell'edificio detto il Castello.

Per questo ultimo, dinanzi all'atteggiamento del proprietario, che si rifiuta di eseguire le necessarie opere di rifacimento dei tetti, la sovrintendenza, in accordo con il comune, dopo un ultimo avviso si è riservato di denunciare il proprietario stesso all'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda la cappella con affreschi, ha preso i necessari contatti con la consorella sovrintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte, che sembra orientata al distacco degli affreschi medesimi per valutare la possibilità di un intervento che consenta di conservarli *in loco*.

Il Ministro: PEDINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi per cui non si sia ancora provveduto, a distanza di ol-

tre 7 anni dall'inizio della pratica (vedi lettera INPS di Torino in data 23 luglio 1970, n. 1162063. Contributi 5/322, secondo settore) alla emanazione del decreto di costituzione della posizione assicurativa per la pensione del carabiniere in congedo Romeo Fagnani, residente in Carignano (Torino) in via A. Piola 21, al quale era stato comunicato in data 21 settembre 1975 - vedi lettera del direttore della prima sezione della divisione settima del Ministero della difesa, pensioni, protocollo n. 318421 - che finalmente era stata reperita la documentazione necessaria per la risoluzione della sua pratica. (4-03382)

RISPOSTA. — Il decreto con il quale è stato riconosciuto al signor Romeo Fagnani il diritto alla costituzione della posizione assicurativa INPS per il servizio militare reso trovati alla Corte dei conti per la registrazione.

Una volta registrato detto decreto, l'amministrazione provvederà agli adempimenti necessari per l'accreditamento all'INPS dei contributi dovuti.

Il Ministro: RUFFINI.

DE POI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere quale sia la ragione del comportamento del suo Ministero sotto il profilo della legittimità e della funzionalità, quando si richiede da parte degli uffici doganali, assai genericamente istruiti al riguardo, al privato cittadino importatore di oggetti anche di scarso o nullo valore artistico, di eccitare con tanto di richiesta in carta da bollo (e pagamento dei relativi contributi) un'apposita visita ispettiva dell'ufficio esportazioni della locale sovrintendenza alle belle arti per il rilascio di un nulla osta allo svincolo doganale della merce.

Tale nulla osta appare infatti tanto più illegittimo a giudizio dell'interrogante, quando si guardi all'ambito di esercizio delle funzioni e delle proprie competenze dell'amministrazione delle belle arti: ambito chiaramente vincolato a quella generale valutazione sul piano artistico degli oggetti sottoposti alla sua tutela che non può legittimamente prescindere dal dettato normativo, ed in particolare dal disposto di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge n. 1089 del 1939, ai sensi del quale risul-

tano escluse da tutela le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Oltretutto, mentre può essere giustificato al limite un allargamento indebito della sfera di tutela riguardo all'atto di esportazione di oggetti anche di scarso valore artistico (benché essa riesca poi difficile a spiegarsi quando venga ad esercitarsi nei confronti, ad esempio, di cittadini stranieri che trasportavano nei loro bagagli fogli stralciati di calendari artistici illustrati: come pure ripetutamente si è verificato ed è accaduto!), tale giustificazione viene necessariamente meno quando la suddetta funzione ispettiva è esercitata in modo anomalo proprio dagli uffici esportazione dell'amministrazione delle belle arti, nei confronti di oggetti di scarso valore anche importati. (4-02587)

RISPOSTA. — La procedura per l'esportazione delle opere d'arte trova il suo fondamento giuridico nelle norme di cui alla legge di tutela 1° giugno 1939, n. 1089, nel decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487, nonché nelle norme del regolamento approvato con regio decreto 1913, n. 363, ancora compatibili con le predette leggi.

Dall'esame della normativa in materia si evince che l'obbligo della denuncia e della presentazione al competente ufficio di esportazione non esiste solo per le cose di cui all'articolo 1 della legge n. 1089 del 1939, poiché sarebbe facile eludere la legge adducendo l'ignoranza di un interesse, anche minimo, dell'oggetto dal punto di vista artistico e storico, o degli altri requisiti richiesti dall'articolo 1 (morte dell'autore oppure esecuzione ultracinquennale dell'opera). La legge (articolo 130, regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363) sottopone all'accennato obbligo per l'esportazione qualsiasi oggetto d'antichità e d'arte, compresi gli oggetti d'arte contemporanea, i prodotti industriali, le imitazioni e, in genere, le opere eseguite da artefici viventi, o da non oltre cinquant'anni. Per questi oggetti, tuttavia, è prevista una diversa disciplina, essendo esenti da tassa, da diritto d'acquisto da parte dello Stato e da divieto di esportazione; per essi gli uffici si limitano a rilasciare il nulla osta previsto dal succitato articolo 130.

Il Ministro: PEDINI.

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere le cause che hanno impedito la concessione della pensione, per la morte del figlio ex carabiniere Pietro Giovanni, al signor Pietro Triangeli — nato a Buglio in Monte (Sondrio), il 21 dicembre 1897, e residente nel medesimo comune in via Trento 29 —, ciò atteso che il figlio è deceduto l'8 settembre 1947 e che la legione carabinieri di Milano, ufficio amministrazione sezione terza (matricola) con sua del 27 marzo 1974, ha confermato la causa di servizio riconosciuta con pensione privilegiata modello A in data 23 marzo 1948, n. 188, della CMU di Milano, e che la domanda è stata trasmessa alla Direzione generale delle pensioni in data 27 luglio 1948, con foglio n. 6116/17-47, ed i provvedimenti che saranno con urgenza assunti per la concreta concessione del diritto atteso da oltre 30 anni. (4-03359)

RISPOSTA. — Al signor Pietro Triangeli, padre del defunto carabiniere Pietro Giovanni Triangeli, venne a suo tempo negato il trattamento di pensione su conforme parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che ritenne non sussistere nei di lui confronti il requisito dell'inalterabilità a proficuo lavoro.

Una nuova istanza dell'interessato non ha potuto finora essere definita anche a causa della mancata comunicazione da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Morbegno (Sondrio), più volte sollecitato, delle necessarie informazioni sui redditi del richiedente.

Non appena il cennato ufficio avrà fornito gli elementi richiesti sarà cura dell'Amministrazione procedere sollecitamente agli adempimenti di competenza.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

FRANCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere come si sia conclusa la vertenza giudiziaria davanti al tribunale di Milano fra lo scrittore Luigi Michele Pantaleone e la pubblicazione *Il Settimanale*; pubblicazione che, in un suo servizio (22 febbraio 1975) aveva accusato, facendosi forte di documenti dell'antimafia, Pantaleone di avere avuto stretti rapporti con Calogero Vizzini, già capo indiscusso della mafia. (4-01813)

RISPOSTA. — In ordine allo stato del procedimento penale, di cui si occupa la interrogazione, a carico di Ignazio Contu, direttore de *Il Settimanale* denunciato per diffamazione da Luigi Michele Pantaleone, si informa che, con sentenza del 28 maggio 1975, il tribunale di Milano dichiarò la propria incompetenza disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Roma.

Il predetto tribunale, con sentenza del 19 settembre 1977, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Contu per l'attribuitogli reato di diffamazione, essendo il reato estinto per remissione della querela, ed ha assolto lo stesso imputato dalla imputazione, pure contestatagli, di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (articolo 684 codice penale) perché il fatto non costituisce reato.

Il Ministro: BONIFACIO.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) quali siano i motivi per i quali la pratica per i beni perduti in Libia, posizione n. 1912, del signor Sebastiano Brancato, e la pratica danni di guerra n. 54349 intestata a Sebastiano Brancato e Bernardo Bonato non abbiano ancor oggi concluso il rispettivo iter;

2) se sia a conoscenza del fatto che il signor Sebastiano Brancato, da anni, insista presso i competenti uffici del Ministero del tesoro per ottenere il contributo al fine di ricostruire in Italia una azienda agricola e che a tale scopo, per superare le lunghe more della procedura burocratica, invano ha chiesto di conoscere in via preventiva l'ammontare del contributo stesso al fine di valutare i limiti entro i quali poteva contenere gli oneri per l'avvio della nuova azienda agricola;

3) se ritenga che la divisione ventesima della Direzione generale per i danni di guerra chiedendo in data 29 gennaio 1977 all'interessato « il disciplinare di concessione (di Barce " Libia ") e la necessaria documentazione, atta a comprovare che dallo inizio della concessione fino all'epoca dello abbandono (anno 1942) il concessionario provvide a fare tutte le opere e le coltivazioni previste nel suddetto disciplinare » pone in essere un'azione defatigante, come se dal 1942 ad oggi non fossero trascorsi ben 35 anni e quali;

4) se con l'occasione, ritenga di potenziare gli uffici della Direzione generale

dei danni di guerra dell'ispettorato generale dei beni italiani all'estero, paurosamente carenti tanto di personale direttivo, quanto di dattilografia; in modo da liquidare con ben maggiore sollecitudine le pratiche ancora pendenti, prima che i diretti interessati, per il fatale decorso del tempo, vengano a mancare, con abbandono del diritto al risarcimento da parte degli eredi e specifico lucro da parte dello Stato.

(4-02704)

RISPOSTA. — Il signor Sebastiano Brancato, a nome suo e a nome e nell'interesse del signor Bernardo Bonato, ha presentato a questo Ministero una domanda per ottenere la corresponsione di anticipazioni previste dalla legge 6 dicembre 1971, numero 1066, per la perdita di depositi bancari e di beni mobili ed immobili in Libia, nonché varie denunce per il risarcimento di danni di guerra relativi a due aziende agricole site nella Piana di Barce (Libia).

Per quanto attiene alla prima pratica si precisa che con decreto ministeriale del 28 luglio 1972, n. 78680, sentito il parere della commissione amministrativa interministeriale, istituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, è stata concessa a favore del signor Sebastiano Brancato l'anticipazione di lire 4.812.253 e a favore della signora Rosa Brancato, nata Dumassi, l'anticipazione di lire 2.854.374 pari al 70 per cento dei loro crediti vantati per depositi bancari.

Più laboriosa risulta, invece, l'istruttoria per la concessione delle anticipazioni sul valore dei beni immobili e mobili, in quanto occorre acquisire agli atti del fascicolo la documentazione di merito comprovante la confisca e la proprietà dei beni denunciati nonché la valutazione degli stessi da parte dell'ufficio tecnico erariale.

Proprio nel quadro dell'attività istruttoria anzidetta si è ritenuto di dover richiedere all'interessato, con la nota del 29 gennaio 1977, il disciplinare della concessione agricola assegnata nel 1937 al signor Vincenzo Brancato (dante causa del richiedente Sebastiano Brancato) e la necessaria documentazione atta a comprovare che dallo inizio della concessione fino all'epoca dello abbandono (anno 1942) il concessionario provvide a fare tutte le opere e le coltivazioni previste dal suddetto disciplinare.

Per quanto riguarda poi la pratica afferente la richiesta di contributo per il ripristino in Italia di due aziende agricole

andate distrutte in Libia per vicende belliche, si precisa che i signori Sebastiano Brancato e Bernardo Bonato hanno più volte insistito presso questa Amministrazione per conoscere, in via preventiva, l'ammontare di detto contributo.

Nessuna precisazione, tuttavia, è stata possibile fornire al riguardo giacché l'entità della provvidenza in questione è strettamente dipendente dall'epoca in cui viene effettuato il ripristino dei beni.

A norma dell'articolo 27 della legge del 27 dicembre 1953, n. 968, infatti, uno degli elementi fondamentali per la determinazione della base di commisurazione del contributo è costituito dal coefficiente che viene determinato con decreto del ministro competente secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il ministro del Tesoro, in base al rapporto esistente fra i prezzi, al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Si soggiunge ancora che, al fine di poter accertare la insussistenza di ragioni contrastanti con l'interesse generale cui è subordinata, ai sensi dell'articolo 20 della legge del 29 settembre 1967, n. 955, l'autorizzazione al ripristino in opere e luoghi diversi, è stato chiesto agli interessati un progetto di massima delle opere da ricostruire.

La recente presentazione di tale elaborato, per altro, carente in più punti, da parte del signor Brancato, ha consentito, nel mese di giugno 1977, di trasmettere gli atti alla competente commissione speciale che dovrà esprimere il parere circa l'ammissione al contributo e la somma da porre a base per la sua commisurazione.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se si abbia l'intenzione di accogliere la richiesta ufficiale dell'università di Pisa in data 4 maggio 1977, n. 6019, diretta alla direzione generale istruzione universitaria, tendente ad ottenere, con apprezzabili argomentazioni, la sospensione della circolare 4 marzo 1977 relativa agli assistenti collocati in congedo per incarico di insegnamento. (4-03522)

RISPOSTA. — Il divieto di conferimento di un secondo incarico agli assistenti ordi-

nari trae origine da una precisa disposizione di legge (l'articolo 12 della legge 24 febbraio 1967, n. 12), la quale tassativamente stabilisce che: « è vietato il conferimento di un secondo incarico sia retribuito che a titolo gratuito a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di un ente pubblico... ». L'assistente ordinario, pertanto, svolgendo già una specifica funzione, non può tenere più di un incarico di insegnamento, per incompatibilità sancita dal legislatore.

Ciò premesso, per quanto concerne gli assistenti in congedo senza assegni per incarico di insegnamento, è da ricordare che l'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, attribuisce agli stessi il trattamento economico nella misura prevista dall'articolo 1, primo comma, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, per gli incaricati esterni. Da ciò non si può tuttavia dedurre una più generale equiparazione degli assistenti in congedo agli incaricati esterni, valida ai fini del cumulo di due incarichi (ammesso dal legislatore per gli incaricati esterni).

Il Ministero - sentito il Consiglio superiore - ritiene che gli assistenti collocati in congedo per incarico di insegnamento debbano pur sempre essere compresi tra coloro che, istituzionalmente, ricoprono un ufficio con retribuzione a carico dello Stato. Pertanto ad essi è applicabile il terzo comma del succitato articolo 12, che per tale categoria, vieta il conferimento di un secondo incarico sia retribuito sia a titolo gratuito.

È da sottolineare che, non applicandosi il divieto in parola, si attribuirebbe agli assistenti in congedo per incarico una posizione privilegiata, nel senso che gli interessati, pur conservando il posto di ruolo e l'inserimento giuridico in una determinata facoltà e pur godendo - a parte il trattamento economico - dei benefici connessi allo *status* di assistente di ruolo e in particolare della progressione di carriera, eserciterebbero ulteriormente una pluralità di funzioni come incaricati, in contrasto con la *ratio* della norma sul divieto di cumulo.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.

MALAGODI e COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere

per sopperire alla gravissima crisi che ha investito l'attività giudiziaria del tribunale di Vigevano (Pavia), a causa della carenza di magistrati.

Gli interroganti fanno rilevare come soltanto tre degli attuali sette posti in organico risultino coperti e come il disagio per cittadini ed operatori del diritto sia ormai notevole. (4-01650)

MALAGODI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere la posizione del Governo di fronte all'ordine del giorno votato all'unanimità dal consiglio comunale di Vigevano nella seduta del 31 marzo 1977, del seguente tenore: « Il consiglio comunale di Vigevano, preso atto delle iniziative assunte da avvocati ed associazioni per sottolineare il perdurante stato di disfunzione degli uffici giudiziari di Vigevano, ove, per mancanza di giudici (presso il tribunale sono in sede tre magistrati su sette posti in organico), la trattazione di numerose cause civili è da tempo sospesa e quella delle cause penali rischia di subire notevole ritardi; richiamato l'intervento del sindaco, nel gennaio 1977, presso il Consiglio superiore della magistratura volto a rappresentare le legittime aspirazioni della città ad un regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; si associa alle proteste manifestatesi in città in questi giorni per il fatto che non si è tenuto conto, neppure in occasione di recenti assegnazioni di magistrati, delle esigenze delle comunità vigevese e lomellina; manifesta la più grave preoccupazione per il protrarsi di una situazione di crisi che, in momenti particolarmente difficili e delicati, pregiudica in modo rilevante l'amministrazione della giustizia, garanzia di ordinato vivere civile, di pacificazione nei rapporti sociali; rinnova la presente richiesta al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero di grazia e giustizia affinché sia provveduto il più sollecitamente possibile all'assegnazione di magistrati agli uffici giudiziari di Vigevano. Dà mandato al sindaco di trasmettere il presente ordine del giorno al Consiglio superiore della magistratura ed al ministro di grazia e giustizia. (4-02286)

RISPOSTA. — Nel tribunale sono in atto presenti il presidente nonché due giudici sui sei previsti dalla pianta organica. Tre delle risultanti vacanze di giudice sono state riservate dal Consiglio superiore della ma-

gistratura al conferimento delle funzioni giudiziarie agli uditori nominati con decreto ministeriale 21 ottobre 1976, che dovranno prendere possesso dei rispettivi uffici entro il 30 novembre 1977; per la quarta è già stata richiesta la copertura al Consiglio medesimo competente, a provvedere a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Nella procura della Repubblica l'unica vacanza di sostituto sarà anche essa coperta, entro il 30 novembre 1977, in occasione del conferimento delle funzioni agli uditori predetti. Infine, nella pretura di Vigevano, per la copertura della vacanza di uno dei due posti di pretore è stata anche fatta richiesta al Consiglio superiore della magistratura.

Ciò premesso, si rileva che questo Ministero non ha mancato di adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla situazione segnalata che è comune ad altri uffici giudiziari di analoga importanza; a causa della persistente deficienza numerica del personale della magistratura. Come è stato dichiarato di recente in sede parlamentare (Senato discussione del bilancio II Commissione 20 ottobre 1977) è allo studio, tra l'altro, una accelerazione della procedura di concorso per evitare le eccessive vacanze degli organici dei magistrati e, soprattutto, la revisione delle piante organiche e delle circoscrizioni giudiziarie, in guisa di assicurare una migliore distribuzione dei magistrati nelle varie sedi.

Il Ministro: BONIFACIO.

MANCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come mai non si sia ancora provveduto al riconoscimento dei diritti pensionistici riguardanti l'appuntato dei vigili urbani in pensione Francesco Cirsanti, domiciliato in Mottola (Taranto) alla via Risorgimento, 309.

Si chiede di conoscere quali possano considerarsi i motivi di così grave ritardo o negligenza in riferimento a tutte le documentazioni di rito rimesse rispettivamente alla CIPDEL di Roma ed alla ICADEL di Roma fin dal gennaio 1976. (4-02910)

RISPOSTA. — Al signor Francesco Cirsanti, a decorrere dal 1° gennaio 1977, è stata conferita la pensione ordinaria di annue lire 3.924.500 oltre l'indennità integra-

tiva speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Tale trattamento di quiescenza è stato determinato in base alla anzianità di servizio, pari a 36 anni, comprensiva del servizio reso alle dipendenze del comune di Mottola, nonché di sette anni di abbuno concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, ed alla valutazione di tre campagne di guerra.

Al sunnominato, inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1977, è stato concesso l'acconto di pensione nella misura di lire 300 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale di cui al citato articolo 5 della legge n. 1646 del 1962, in sostituzione di quello conferito dal comune di Mottola.

Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Mottola ed alla direzione provinciale del Tesoro di Taranto non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

MORINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga conforme a legge la prassi consolidatasi presso la direzione generale degli istituti di previdenza di applicare la norma di salvaguardia, inserita al quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, a tutti gli iscritti che, senza aver mai cessato dal servizio e dal versamento dei contributi, cambiano rapporto di lavoro a seguito di promozione o cambiamento di contratto di lavoro o che si trasferiscono da un ente ad un altro a seguito di concorso per un normale sviluppo di carriera.

A parere dell'interrogante la prassi di cui sopra relativamente al personale ospedaliero è in netto contrasto con una disposizione precisa dell'articolo 43, lettera c), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ove è chiaramente previsto che nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonché ai fini del trattamento di quiescenza.

L'interrogante rileva infine che tale prassi è di gravissimo danno per i pensionandi

che hanno seguito un normale sviluppo di carriera ma che non sono rimasti in continuazione per oltre cinque anni nella stessa posizione. In sostanza, in caso di passaggio da un ente ad un altro, la posizione dell'iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza (secondo la prassi adottata dalla direzione generale degli istituti di previdenza) rimane rigorosamente congelata per cinque anni, con l'effetto che i miglioramenti economici da lui conseguiti nel corso dei cinque anni (compresi quelli, dovuti ad una normale progressione di carriera, che gli sarebbero stati pacificamente riconosciuti se fosse rimasto presso l'ente di provenienza o se fosse rimasto nella posizione precedente) non gli vengono conteggiati se non in misura assolutamente trascurabile ed irrisoria, qualora egli rimanga in servizio presso il nuovo ente per un periodo inferiore ad un quinquennio. E ciò anche quando la cessazione del nuovo rapporto avvenga non per volontà del dipendente ma per collocamento a riposo d'ufficio o per morte o per altri motivi. (4-03010)

RISPOSTA. — La legge n. 965 del 1965 ha sancito all'articolo 1 un nuovo e più favorevole sistema di pensionamento per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza nel senso che il trattamento di quiescenza viene determinato sulla base della retribuzione (parte a del primo comma dell'articolo 1) corrisposta alla data di cessazione dal servizio; ciò nella certezza che l'ultima retribuzione sia strettamente connessa a quelle anteriormente godute per effetto del normale sviluppo di carriera.

La stessa legge ha però introdotto al quarto comma dell'articolo 1 un correttivo a detto sistema per i casi di passaggio dell'iscritto da un ente ad un altro e di trasformazione del rapporto di lavoro, che abbiano a verificarsi negli ultimi cinque anni di servizio, disponendo una distinta e diversa valutazione, ancorata ai contributi complessivi versati, dei miglioramenti economici conseguiti nel quinquennio.

Tale accorgimento tecnico è stato adottato nella considerazione che la eterogeneità degli enti tenuti all'iscrizione del dipendente personale alle casse pensioni e la diversità dei rispettivi ordinamenti in tema di sviluppo di carriera, possono dar luogo, nelle ipotesi suindicate, a variazioni di retribuzione senza alcun rapporto con la normale progressione di servizio e di trattamento economico.

Con riferimento a quanto sopra si ricorre alla limitazione prevista dal quarto comma articolo 1 della legge n. 965 del 1965 ogni volta in cui, per effetto del passaggio dell'iscritto alle casse pensioni da un ente ad un altro, vi sia stato indubbiamente un mutamento del rapporto di impiego, con risoluzione di quello precedentemente instaurato con l'ente di prima appartenenza.

In nessun caso, invece, la norma trova applicazione nelle variazioni di retribuzione che si verificano per promozioni o conferimento di classi di stipendio, trattandosi di miglioramenti economici legati al normale sviluppo di carriera.

La stessa norma inoltre resta inoperante nei riguardi dei dipendenti ospedalieri in considerazione di quanto previsto dall'articolo 43 lettera e) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'orientamento seguito dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale, in base al quale, nell'ipotesi di passaggio di un dipendente da un ente ospedaliero all'altro non si verifica interruzione né del rapporto d'impiego né della iscrizione alla CPDEL.

È da aggiungere che l'interpretazione della disposizione di legge in argomento seguita dalle casse pensioni trova conforto nell'assenso espresso dai competenti organi di controllo, anche in sede giurisdizionale.

Da ultimo si fa presente che i problemi connessi alla applicazione del correttivo di che trattasi sono già stati attentamente esaminati dalla commissione di studio per le casse pensioni dei dipendenti degli enti locali e che nuove norme sono in corso di elaborazione presso i competenti uffici di questa Amministrazione al fine di realizzare nei casi prospettati un sistema di determinazione delle quote di pensione più favorevole di quello vigente.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

RAUTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che intorno al problema della ubicazione della sede universitaria a Lecce stanno dilagando polemiche violentissime, esplicitate da interrogazioni all'assemblea comunale, da manifesti eccetera.

In sostanza, si affrontano due tesi: la prima, che vorrebbe l'ateneo costruito fuori città e l'altra che lo vorrebbe accolto e sistemato nel capoluogo, anche per farne per-

prescelta per il comprensorio universitario come chiarito dallo stesso rettore in un comunicato pubblicato sulla stampa locale).

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda al vero quanto pubblicato da un'agenzia di stampa a proposito della diffusione, tra le forze armate italiane, di un opuscolo clandestino che sembra far temere un salto di qualità nel terrorismo organizzato. L'opuscolo, che rappresenterebbe un autentico manualetto pratico per ogni aspirante terrorista, si comporrebbe di 27 titoli che, tra l'altro, fornirebbe concrete istruzioni su come: fabbricare una granata; una bomba ad orologeria; una bomba molotov, trattare l'acido e la glicerina; predisporre spolette militari a scoppio ritardato; collocare il detonatore; provocare una esplosione per simpatia; sabotare i macchinari; far saltare un edificio. L'opuscolo, inoltre, fornirebbe concrete istruzioni sulla scelta e formazione ideologica del militare-rivoluzionario.

Ciò premesso, l'interrogante chiede al ministro di conoscere:

- 1) l'autenticità dell'opuscolo in questione;
- 2) la reale diffusione che avrebbe già avuto in molte caserme;
- 3) se ritenga di intervenire, con assoluta tempestività, per individuare i responsabili di un'attività criminosa e sediziosa che lede manifestamente alla totale disgregazione delle forze armate italiane, quale presidio delle libertà democratiche.

(4-03336).

RISPOSTA. — Le autorità militari escludono che nelle caserme circoli l'opuscolo al quale si riferisce l'interrogante.

Il Ministro: RUFFINI.

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se e quali provvedimenti urgenti intenda adottare in ordine alla richiesta espressa dal consiglio comunale di Cavazzo Carnico (Udine) con ordine del giorno votato il 24 settembre 1977, relativo al ritiro dei mezzi meccanici e del personale del genio del quinto corpo d'ar-

mata, addetti alla demolizione e allo sgombero delle macerie in quel comune.

L'interrogante fa presente che il secondo stralcio delle demolizioni, comprendente il capoluogo e la frazione di Cesclans, necessita di una pronta attuazione nel quadro della ricostruzione delle zone terremotate e che il disimpegno ordinato dallo stato maggiore dell'esercito preoccupa vivamente la popolazione. (4-03524)

RISPOSTA. — È stato disposto l'ulteriore impiego dei reparti e mezzi dell'esercito per la prosecuzione dei lavori di demolizione e sgombero di macerie nel comune di Cavazzo Carnico.

La ripresa dei lavori è per altro subordinata all'effettuazione, da parte del comune interessato, di alcune opere preliminari.

Il Ministro: RUFFINI.

TOCCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli sia noto il grave episodio verificatosi nel corso degli scrutini di fine d'anno nel liceo scientifico di Iglesias (Cagliari), dove la studentessa del terzo anno, Maria Luciana Cortese è stata rinviata a settembre in tutte le materie, pur avendo la media del sette. Che a determinare tale decisione è stato il voto in condotta, sette, ritenuto insufficiente per la promozione. Che tale decisione del consiglio dei professori è stata adottata in forza dei decreti n. 1052 (articolo 82) del 1923 e n. 653 (articolo 38) del 1925, dunque decreti di oltre mezzo secolo fa e che, per quanto ancora in vigore, non sono certamente coerenti con i tempi correnti.

Per sapere infine se ritenga il ministro eccessiva la misura adottata, e non reputi che, trattandosi più semplicemente di una alunna che con altre compagne aveva subito un giorno di sospensione ed una ammonizione, il provvedimento sia da annullare e da disporre la conseguente promozione di merito della studentessa in questione scrutinata con la media del sette. (4-02883)

RISPOSTA. — Nel caso della studentessa Miera Maria Luciana Cortese - rinviata a settembre in tutte le materie a seguito dell'insufficiente voto in condotta - il competente consiglio di classe del liceo scientifico di

no di una più vasta azione di recupero e rivitalizzazione del centro storico di Lecce, ambiente socio-urbanistico di eccezionale valore storico, culturale ed umano. All'uopo — contrariamente a quanto sostenuto dal capo gruppo dei progettisti del nuovo comprensorio universitario, professor Quarone — sono disponibili, fra gli altri, i locali dell'ex palazzo di giustizia di piazza Sant'Oronzo, la ex caserma dei carabinieri, il palazzo dei Monopoli di Stato, la zona di via Umberto I, sì da dare spessore alla tesi difesa anche da Italia nostra, secondo la quale solo con l'università si può salvare il centro storico di Lecce.

Per sapere altresì se intenda — nel prendere posizione nel vivacissimo dibattito — accertare la rispondenza al vero di un clamoroso interesse privato che condizionerebbe la scelta a favore dell'università extra città, interesse rappresentato dal fatto che — come risulta da atti notarili citati in una interrogazione del consigliere comunale leccese avvocato Mario De Cristoforo — alcuni professori universitari, e lo stesso rettore, professor Mongelli, avrebbero già acquistato tre ettari di terreno proprio nella zona destinata ad essere enormemente valorizzata dall'ubicazione dell'ateneo fuori della città. (4-02554)

RISPOSTA. — Il programma generale di sviluppo dell'università di Lecce, scaturito da uno studio delle esigenze scolastiche della Puglia meridionale, propone un modello organizzativo delle sedi universitarie a livello interprovinciale e individua come sede di primo insediamento un'area di circa 250 ettari ubicati nei territori dei comuni di Lecce e Monteroni (Lecce), capace di contenere attrezzature per 8 mila-12 mila studenti.

Tale insediamento è stato dimensionato per la istituzione di nuove facoltà sicché il programma di attuazione del progetto di massima si limita alle attrezzature relative ai dipartimenti esistenti di lettere e filosofia e di matematica e fisica, e ai servizi complementari, limitati al centro multifunzionale e ad una quota parte organica delle attrezzature del complesso sportivo.

La progettazione dell'opera, impostata con criteri di flessibilità nella distribuzione ed organizzazione dei diversi spazi da destinare alle attività didattiche e di ricerca, appare rispondente alle moderne vedute in materia di edilizia universitaria e

consente possibilità di modifiche nel tempo in relazione ai processi di trasformazione delle strutture e dei modi di uso.

È, anche, il caso di aggiungere che la scelta dell'area in questione non è conseguenza di un esame affrettato della situazione, ma il risultato della scelta fatta dall'apposita commissione prevista dalla legge n. 641 del 1967 che seguiva una lunga serie di dibattiti cui avevano partecipato e le componenti universitarie e quelle politiche.

In data 8 marzo 1977 si è tenuta a Bari, presso l'assessorato all'urbanistica della Regione, una riunione tendente ad avviare a soluzione il problema della variante alla strumentazione urbanistica dei comuni di Lecce e di Monteroni per l'ubicazione e per la costruzione della nuova sede della università di Lecce.

A tale riunione hanno partecipato il rettore, i rappresentanti della Regione, i sindaci dei comuni suddetti, i rappresentanti politici e sindacali, alcuni docenti e studenti ed i proprietari e coltivatori dei terreni da espropriare.

Su proposta del vice presidente della regione Puglia, sono stati costituiti due comitati, il primo dei quali, coordinato dal rettore, impegnerà i sindaci di Lecce e di Monteroni unitamente alle forze sindacali, il secondo, coordinato dal responsabile della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche della Regione, è costituito dai tecnici dell'università e dei comuni interessati.

Scopo essenziale di questi comitati è quello di reperire, possibilità in agro di Lecce, aree da inserire nella previsione di piano regolatore come espansione per edilizia universitaria, in modo tale da dirottare su di esse gli impianti sportivi ed il centro multifunzionale (casa diurna dello studente) che attualmente sono previsti su terreni agricoli (circa 50 ettari).

Per quanto riguarda, infine, la notizia secondo cui la scelta a favore dell'università extra città sarebbe condizionata dal fatto che alcuni professori universitari e lo stesso rettore avrebbero già acquistato tre ettari di terreno nella zona destinata ad essere valorizzata dall'ubicazione dell'ateneo, le informazioni assunte consentono di precisare che si tratta di una estensione di 1,6 ettari divisi tra 38 acquirenti (con una media, pertanto, di 420 metri quadrati pro-capite) che si trova nel recinto urbano di Monteroni a notevole distanza da quella

Iglesias ha ritenuto, nella sua autonoma valutazione, di dover applicare le disposizioni contenute, in materia di alunni ed esami, nel regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, e che, non risultano a tutt'oggi abrogate.

Tali disposizioni, costantemente richiamate in varie circolari ministeriali, ultima delle quali quella emanata in data 9 febbraio 1977, prevedono che gli alunni delle classi da cui si ottiene la promozione, per effetto dello scrutinio finale, sono dichiarati approvati in tutte le materie nelle quali riportano la sufficienza, purché ottengano non meno di otto decimi in condotta.

Al riguardo, dagli accertamenti eseguiti, è risultato che l'attribuzione all'interessata del voto di sette in condotta è stata determinata non soltanto dalla sospensione e dall'ammonizione, di cui è cenno nell'interrogazione, ma anche e soprattutto della valutazione complessiva sul comportamento, di diffusa turbativa, tenuto dalla alunna nel corso dell'intero anno scolastico, come si desume, tra l'altro, dalle numerose ammonizioni sul registro di classe.

Per altro, si deve osservare che nessun intervento si sarebbe, comunque, reso possibile da parte di questo Ministero, tenuto conto che, in conformità della normativa in atto vigente, le decisioni del consiglio di classe non sono sindacabili nel merito.

Per quanto si riferisce, ad ogni modo, alle prospettive future, si informa, infine, che la recente legge dell'11 ottobre 1977, n. 748, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 19 ottobre 1977, n. 285, ha introdotto nuove disposizioni in materia di disciplina scolastica. Infatti, l'articolo 6 della citata legge, nel deferire alla competenza dei nuovi consigli di classe ed, in taluni casi, della giunta esecutiva, i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, ha disposto che avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al provveditore agli studi; questo ultimo decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale, avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

TRIPODI e DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) per quali motivi sia stato imposto alla signora Clelia Macari in Mancini di ab-

bandonare il proprio posto di lavoro presso l'istituto tecnico commerciale C. Baronio di Sora (Frosinone), sezione staccata di Atina (Frosinone) dove da quattro anni prestava la propria attività durante i quali è stata retribuita solo per i due primi anni;

2) se sia a conoscenza del fatto che la notizia di questo provvedimento ha determinato e sta determinando malumori ed agitazioni fra i 120 ragazzi della sezione dell'istituto i quali temono, oltre all'affetto che portano alla loro bidella, che questo possa essere il primo passo per la chiusura della loro scuola, in quanto lo stabile capiente e moderno sarebbe molto desiderato da altri organismi che nulla hanno a che fare con la scuola;

3) se ritenga quindi di provvedere alla stabilizzazione della posizione della signora Clelia Macari in Mancini e di garantire agli studenti delle sei classi della sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale C. Baronio di Atina di poter tranquillamente godere della loro scuola. (4-02551)

RISPOSTA. — Per quanto si riferisce, in particolare, al caso della bidella Clelia Macari, già in servizio presso l'istituto tecnico commerciale di Sora - sezione di Atina - l'amministrazione provinciale di Frosinone ha fatto presente, con nota del 13 settembre 1977, n. 20965, che la perdita del posto, lamentata dall'interessata, è conseguente all'annullamento, da parte del competente organo di controllo, di ben due deliberazioni di assunzione, a suo tempo disposte da quella giunta provinciale (quella del 16 novembre 1976 n. 1665, e quella del 17 maggio 1977, n. 791).

Si assicura, ad ogni modo, che l'episodio relativo alla predetta bidella è del tutto irrilevante ai fini del mantenimento in vita della sezione di Atina, a proposito della quale non risulta pervenuta a questo Ministero alcuna richiesta di soppressione.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

ZANONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere - premesso che:

il funzionamento dell'istituto tecnico agrario di Torino lascia a desiderare per molteplici ragioni quale, ad esempio, la insufficienza delle aule rispetto al numero del-

l'attuale popolazione scolastica e soprattutto a quello dei numerosi aspiranti ad ottenere l'iscrizione con la necessaria conseguenza che bisognerà prevedere avvicendamenti nelle aule o doppi turni;

la situazione è resa ancora più grave dal fatto che l'istituto non dispone di una azienda propria ma è ospitato dalla azienda di Strada Altessano di 18 ettari;

tale azienda ha messo a disposizione dell'istituto una striscia di terreno di appena 2.500 metri quadrati di guisa che solo pochi allievi possono eseguire le esercitazioni; che è molto distante dal centro urbano e quindi comporta una notevole perdita di tempo per chi deve recarsi e che, dato il suo carattere di azienda autonoma, non può fornire agli allievi di IV e V la necessaria formazione di tipo economico e di programmazione dei lavori;

mancano i fondi per l'acquisto del materiale ed in specie delle macchine che sarebbero destinate in ogni caso ad essere custodite su di un terreno di cui la scuola non è proprietaria;

sia in questo caso sia in altri casi analoghi deve lamentarsi quanto meno la carenza di una efficace collaborazione tra il ministro della pubblica istruzione e quello dell'agricoltura, carenza che impedisce l'attuazione di una idonea politica scolastica nel settore agricolo — quali provvedimenti intendano adottare i due ministri per evitare il ripetersi o quanto meno per ridurre gli inconvenienti lamentati sia sul piano locale sia su quello nazionale. (4-03078)

RISPOSTA. — Per migliorare il funzionamento dell'istituto tecnico agrario di Torino, questo Ministero non ha mancato di adottare le più opportune iniziative.

Con l'inizio dell'anno scolastico 1976-1977 fu, infatti, disposto l'invio di un ispettore tecnico perché accertasse la situazione generale dell'istituzione scolastica e proponesse ogni idonea soluzione per la eliminazione degli inconvenienti rilevati.

La carenza di fondo riscontrata (assoluta inidoneità dell'azienda agraria per le esercitazioni) non appariva, per altro, immediatamente eliminabile poiché, contrariamente a quanto osservato dall'interrogante, nella penultima parte dell'interrogazione, la soluzione doveva essere ricercata attraverso una efficace collaborazione con l'amministrazione provinciale di Torino, obbligata per

legge alla fornitura dell'azienda, e non già con il Ministero dell'agricoltura.

La disponibilità dell'amministrazione provinciale è per altro già emersa nel primo colloquio, che i rappresentanti dell'Ente hanno avuto con l'ispettore a ciò delegato.

Poiché il comune e la provincia hanno già assunto impegni, relativamente al soddisfacimento del fabbisogno di aule scolastiche ed alla disponibilità di una azienda agraria didatticamente idonea, si è dato incarico al provveditore agli studi di seguire gli ulteriori sviluppi della questione e di riferire, quindi, a questo Ministero che si riserva, in caso di soluzione insoddisfacente o parziale, di inviare nuovamente l'ispettore tecnico per la ricerca di soluzioni concordate attraverso una trattativa diretta ed immediata.

Si deve, ad ogni modo, far presente che, nonostante tutto, gli inconvenienti lamentati non hanno comportato — né per l'anno scolastico 1976-77 né per quello da poco iniziato — l'adozione del doppio turno delle lezioni.

Non appare inutile, infine, sottolineare che l'aggravarsi della situazione dell'istituto è in gran parte, conseguente ad una espansione massiccia ed improvvisa del preesistente istituto civico agrario legalmente riconosciuto; tale espansione, anche se positiva sotto molti aspetti, ha reso del tutto inadeguate ed insufficienti le strutture ed attrezzature di cui la scuola in atto dispone.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: FRANCA FALCUCCI.

ZOPPI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare, considerato lo stato di precarietà dello sperone roccioso che da Portovenere (La Spezia) si protende verso il mare e sul quale è posto un insigne monumento storico di notevole interesse culturale ed artistico: la chiesa dell'XI secolo dedicata a San Pietro e conosciuta per le sue caratteristiche in tutto il mondo, simbolo della storia di Portovenere e della provincia di La Spezia, ai fini della sua conservazione.

La stabilità dello sperone che sorregge infatti la chiesa si trova, per l'effetto del mare, in uno stato di estrema precarietà che mette in forse la sopravvivenza di questo insigne monumento.

Si rendono quindi urgenti ed indilazionabili lavori di consolidamento sia dello sperone come della chiesa che rischia di crollare.

(4-03193)

RISPOSTA. — La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria segue già da tempo, nell'ambito delle sue specifiche competenze, la questione del consolidamento dello sperone roccioso sul quale è eretta la chiesa dell'XI secolo, dedicata a San Pietro, in comune di Portovenere.

Detta questione venne sollevata dalla sovrintendenza presso il genio civile di La Spezia, il quale effettuò nel 1966 una perizia geologica e, nel 1973, un primo intervento di consolidamento, eseguendo, tra l'altro, saggi geognostici sul lato orientale della chiesa e numerose chiodature nella zona compresa fra la loggia a destra dell'ingresso ed il costone sottostante il terrazzino lato mare.

Nel contempo, erano in corso rilievi topografici, geomorfologici e geologici per la redazione del progetto globale di risanamento dello sperone roccioso sottostante la chiesa di San Pietro, in attesa di adeguati finanziamenti del provveditorato alle opere pubbliche.

La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici in data 29 agosto 1977 sollecitava il genio civile di La Spezia a convocare un sopralluogo congiunto di tutti gli enti interessati (sovrintendenza, genio civile, provveditorato alle opere pubbliche, prefet-

tura, comune), essendo a conoscenza a quella data del peggioramento della situazione poiché, nel frattempo, nessun altro lavoro era stato intrapreso.

Il 20 settembre 1977 la sovrintendenza, dal canto suo, ha effettuato un sopralluogo per riepilogare ulteriormente la situazione alla luce delle sue competenze.

Purtroppo ha dovuto constatare un generale peggioramento della situazione, ritenendo pertanto necessario un globale lavoro di risanamento, fatto con il più ampio fine di contenere la degradazione dell'eccezionale insieme costituito dalle rocce sul mare e dal complesso monumentale della chiesa.

A tal proposito, la sovrintendenza si è rivolta in data 28 settembre 1977 al genio civile di La Spezia sollecitando la convocazione del sopralluogo tra gli enti interessati.

Comunque, in attesa del completamento di tutti gli accertamenti tecnici, relativi alla questione, e della definizione del provvedimento di finanziamento delle opere necessarie da parte del provveditorato alle opere pubbliche, la Liguria seguirà attentamente l'evolversi della situazione al fine di una sollecita efficace tutela di un così importante bene culturale.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: PEDINI.